

## CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 45 DEL 6 DICEMBRE 2019

### LA SETTIMANA IN BREVE

---

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 2

### LA SCHEDA INFORMATIVA

---

**DEMATERIALIZZAZIONE NOTA SPESE DEI DIPENDENTI**

L'Agenzia delle Entrate in tre diversi documenti di prassi ha fornito chiarimenti in merito alla dematerializzazione dei documenti e alla loro conservazione. In questa scheda le indicazioni fornite.

Pagina 5

**ISEE PRECOMPILATO DAL 1° GENNAIO 2020**

Dal 1° gennaio 2020 sarà in vigore la norma su cd. ISEE precompilato. In questa scheda il riepilogo della disciplina.

Pagina 8

**DICHIARAZIONE IMU TASI ENTRO IL 31 DICEMBRE**

Il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI, è slittato dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Pertanto il 31 dicembre 2019 scade il termine per presentare la dichiarazione in merito alle variazioni intervenute nel 2018.

Pagina 12

### AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

---

■ **BONUS TV E DECODER 2019: I PASSI DA COMPIERE PER LA RICHIESTA**

Nella consueta rubrica il "Sapere per fare" indichiamo i vari passi che gli acquirenti, i venditori e i produttori devono compiere ai fini del BONUS TV e DECODER pari a 50 euro per chi ha ISEE inferiori a 20.000 euro.

Pagina 16

### PRASSI DELLA SETTIMANA

---

■ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 24

*Gentili Clienti,*

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

### **Decreto fiscale 2020: votata la fiducia alla Camera. Ecco cosa cambia**

Come ogni anno, viene approvato un Decreto legge (quest'anno è il DL 124/2019) con le misure fiscali urgenti che si accompagnano alla manovra finanziaria. Il testo con le modifiche introdotte in sede di conversione è stato approvato ieri con fiducia alla Camera, così passerà al Senato per terminare l'iter parlamentare nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda le principali modifiche, ecco cosa è stato introdotto:

- ◆ la possibilità di presentare il modello di dichiarazione dei redditi 730 anche ai contribuenti che hanno solamente redditi da lavoro autonomo occasionale. Previsto inoltre il termine per la presentazione al 30 settembre con i conguagli nella prima retribuzione utile
- ◆ modifiche alla fattura elettronica e all'imposta di bollo, prevedendo il versamento di quest'ultimo semestrale se di importo inferiore a 1.000 euro annui.
- ◆ Stretta sulla responsabilità per reati tributari da parte di imprese e società.
- ◆ la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso per tutti i tributi
- ◆ anticipo delle agevolazioni previste per gli impatriati che prevede l'esenzione dal reddito al 70%
- ◆ modifica la disciplina dei PIR (Piano di Risparmio a Lungo termine)
- ◆ introdotta dal 1° gennaio 2020 l'aliquota IVA al 5% per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili e per le coppette mestruali.
- ◆ modifiche alla dichiarazione IVA precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate e alle scadenze previste per l'esterometro che diventa trimestrale.
- ◆ modificato e chiarito anche il regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici

- ◆ previsto lo scontrino unico, cioè la possibilità per chi accetta i pagamenti con mezzi elettronici di non trasmettere i dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

### **Chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive: le indicazioni delle Entrate**

Con un Provvedimento del 3 dicembre 2019 l'amministrazione finanziaria è tornata sul tema della chiusura delle partite IVA. In generale, l'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che risultano non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa o attività artistiche o professionali. Attenzione va prestata al fatto che a ciascun soggetto individuato come presumibilmente inattivo è inviata una comunicazione preventiva così che il contribuente che ravvisi elementi non considerati o valutati erroneamente, può rivolgersi ad un ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate e fornire chiarimenti. Stesso discorso vale anche per i soggetti diversi dalle persone fisiche che non ritengano corretta la contestuale estinzione del codice fiscale.

### **Rimborsi IVA extraUE: linee guida dell'Agenzia delle Entrate**

Con il principio di diritto 25 del 2 dicembre 2019 l'Agenzia delle Entrate in merito ai rimborsi IVA extracomunitari ha ricordato che per le cessioni di beni di importo superiore a 154,94 euro (IVA inclusa), da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, si applica il rimborso dell'IVA secondo l'art.38-quater del DPR 633/72 (decreto IVA).

### **Cessazione della partita IVA: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate**

Nella Consulenza Giuridica 20 del 29 novembre 2019 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nella disciplina dell'IVA, delle imposte sui redditi e dell'IRAP non ci sono disposizioni che vietino ai dipendenti pubblici di mantenere l'attribuzione della partita IVA in riferimento agli adempimenti fiscali relativi ad attività di lavoro autonomo precedentemente svolta.

### **Marchi, brevetti e trasferimento tecnologico: nuovi bandi per 50 milioni**

Con un comunicato stampa il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) ha informato che sono stati pubblicati cinque bandi a favore di imprese, università ed enti di ricerca. I bandi in questione riguardano la valorizzazione di brevetti,

marchi, disegni e per il trasferimento tecnologico delle attività di ricerca e sviluppo e le risorse finanziarie disponibili ammontano a circa 50 milioni di euro.

### **SPID professionisti in vigore dal 2.12.2019**

L'identità digitale SPID si diversifica con una nuova tipologia dedicata solo ai professionisti e alle aziende. E' possibile richiedere ai provider di avere un nuovo profilo con la propria qualifica professionale e/o aziendale e una "password" dedicata. Con questo SPID sarà più agevole l'utilizzo dei servizi delle pubbliche amministrazioni riservati solo ai professionisti o a operatori aziendali.

Passando alla recente giurisprudenza segnaliamo queste due ordinanze della Cassazione.

Nell'ordinanza 30948 del 27.11.2019 è stato precisato che la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo.

Nell'ordinanza 31007 del 27 novembre 2019 la Cassazione ha affermato che il rischio d'impresa è la discriminante tra lavoro autonomo e subordinato e opera anche se la retribuzione è correlata agli utili.

Concludiamo informando che fino al 30 aprile 2020 è disponibile il Servizio Anagrafico Massivo-SM1.02 dell'Agenzia delle Entrate, che consente, per un dato elenco di soggetti, la verifica dell'esistenza del codice fiscale e della corrispondenza con i dati anagrafici presenti in Anagrafe Tributaria, nonché l'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

**DEMATERIALIZZAZIONE NOTA SPESE DEI DIPENDENTI**

L'Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa sulla conservazione delle note spese dei dipendenti in tre risposte ad interpelli:

- ◆ [risposta n. 388 del 20 settembre 2019](#);
- ◆ [risposta n. 403 del 9 ottobre 2019](#);
- ◆ [risposta n. 417 del 17 ottobre 2019](#).

In questa scheda riepiloghiamo i principali chiarimenti forniti.

<b>DEMATERIALIZZAZIONE NOTA SPESE DEI DIPENDENTI</b>					
<b>CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA</b>	<p>Con il termine <b>conservazione sostitutiva o conservazione elettronica si identifica quel complesso di procedure</b>, normativamente regolamentate, <b>tramite le quali documenti</b>, sia analogici che informatici, <b>possono essere riprodotti e conservati con l'utilizzo di procedure informatiche</b>.</p> <p>Ai fini tributari, la formazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l'esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici avvengono nel rispetto di determinate regole tecniche<sup>1</sup>.</p>				
<b>NOZIONE DI DOCUMENTO INFORMATICO E DI RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE</b>	<p>Per <b>documento informatico</b> si intende <b>qualsiasi documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti</b>. Ai sensi del DM 17.6.2014, tali documenti:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>1</b></td> <td>Hanno le caratteristiche dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità;</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>2</b></td> <td>Utilizzano i formati previsti dal CAD, ovvero quelli scelti dal responsabile della conservazione il quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione.</td> </tr> </table> <p>Ai fini della conservazione elettronica dei documenti</p>	<b>1</b>	Hanno le caratteristiche dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità;	<b>2</b>	Utilizzano i formati previsti dal CAD, ovvero quelli scelti dal responsabile della conservazione il quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione.
<b>1</b>	Hanno le caratteristiche dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità;				
<b>2</b>	Utilizzano i formati previsti dal CAD, ovvero quelli scelti dal responsabile della conservazione il quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione.				

<sup>1</sup> adottate ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale – CAD) e dell'art. 21, comma 3 del D.P.R. 633/72, in materia di fatturazione elettronica.

	<p>informatici, <b>non vi è obbligo di una loro materializzazione su supporti fisici</b> per considerarli giuridicamente esistenti ai fini delle disposizioni tributarie.</p>
<p><b>DEMATERIALIZZAZIONE DI DOCUMENTI ANALOGICI</b></p>	<p>Il <b>procedimento di generazione delle copie informatiche</b> e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici<sup>2</sup> termina con l'apposizione della firma elettronica qualificata, digitale o elettronica basata sui certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali.</p> <p>Se si tratta di <b>documenti analogici originali unici</b>, la conformità all'originale delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico è <b>autenticata da un notaio o da altro pubblico</b> ufficiale.</p> <p> La distruzione di documenti analogici, di cui è obbligatoria la conservazione, è consentita solo dopo il completamento della predetta procedura.</p>
<p><b>RISPOSTE INTERPELLI AGENZIA DELLE ENTRATE</b></p>	<p>L'Agenzia delle Entrate recentemente ha affrontato la tematica della dematerializzazione delle note spese e dei relativi giustificativi.</p> <p>In entrambi i documenti citati sono <b>descritte particolari procedure informatiche che</b>, partendo dall'acquisizione di una copia per immagine dei documenti giustificativi di spese sostenute da dipendenti e professionisti in occasione di trasferte e missioni, <b>elaborano note spese informatiche, con allegazione dei documenti giustificativi precedentemente acquisiti. Le procedure si concludono con la conservazione elettronica di giustificativi e note spese e la distruzione dei relativi documenti analogici.</b></p> <p>Con le risposte n. 388 e 403, l'Agenzia delle Entrate dispone la validità delle procedure descritte negli interpellati nella misura in cui le stesse garantiscano, in concreto, la <b>immodificabilità, l'integrità e l'autenticità</b> del documento informatico avente rilevanza fiscale. <b>Al ricorrere di tali condizioni, i documenti analogici possono essere dematerializzati e sostituiti da documenti informatici.</b></p>

<sup>2</sup> avviene ai sensi dell'art. 22, comma 3 del D.Lgs. n. 82 del 2005  
Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio  
Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005  
Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)

L'Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che i giustificativi allegati alle note spese trovano generalmente corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali: la loro natura, quindi, è quella di documenti analogici originali "non unici" cioè documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi.



Si può dunque sostenere che, **di regola, la procedura di dematerializzazione non richiede l'intervento di un pubblico ufficiale.**

In merito ai **giustificativi emessi da soggetti economici esteri di Paesi extra UE**, con i quali non esiste una reciproca assistenza in materia fiscale, per i quali viene meno per l'Amministrazione finanziaria la possibilità di ricostruire il contenuto dei giustificativi attraverso altre scritture o documenti in possesso dei terzi, l'Agenzia ha chiarito che questi documenti dovranno essere considerati **originali unici**, con tutte le conseguenze del caso sulla loro conservazione.

Quindi, in questo caso, la **conservazione sostitutiva necessita dell'intervento del pubblico ufficiale.**

Ricapitolando, come indicato nella Risposta 417/2019 potranno essere dematerializzati, senza l'autentica di un notaio o di un pubblico ufficiale, solamente i giustificativi di Paesi extra Ue con i quali vi è una reciproca assistenza o uno scambio di informazioni tra Paesi in materia fiscale, in quanto qualificabili documenti originali "non unici" annotati in modalità analitica nella contabilità della società. In caso contrario, rimane necessario l'intervento di un pubblico ufficiale.

L'ultimo chiarimento riguarda il fatto che **l'osservanza delle corrette procedure** ai fini della corretta formazione della nota spese **condiziona la deducibilità dei costi connessi alle trasferte** modalità informatica, nel rispetto dei criteri di inerenza, competenza e congruità.

**ISEE PRECOMPILATO DAL 1.1.2020**

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4/10/2019 [del decreto 9 agosto 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali](#), entra in vigore la norma sulla **sperimentazione del cosiddetto Isee precompilato a partire dal 1 gennaio 2020**.

**Gli interessati potranno accedere** alla **Dichiarazione Sostitutiva Unica** (il documento di base da cui viene elaborato l'Isee) che **conterrà già alcuni dati precompilati** dall'INPS sulla base delle informazioni fornite dall'amministrazione finanziaria. Gli utenti dovranno controllarli e completarli, in particolare in presenza di redditi di altri componenti del nucleo familiare.

<b>ISEE PRECOMPILATO dal 01.01.2020</b>	
<b>PREMESSA</b>	<p>L'<b>Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)</b> serve a fornire una valutazione standardizzata della situazione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito e del patrimonio di tutti i componenti, e di una scala di equivalenza basata sulla composizione del nucleo familiare che favorisce in particolare i nuclei con tre o più figli o dove sono presenti persone con disabilità o non autosufficienti.</p> <p>La certificazione ISEE è necessaria per l'accesso alle <b>prestazioni sociali</b> la cui erogazione dipende dalla situazione economica familiare. Per ottenere la certificazione gli interessati devono presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica che descrive la situazione reddituale e patrimoniale che costituisce la base per il calcolo dell'ISEE, in carico all'INPS.</p> <p>La certificazione ISEE può essere di diverse tipologie, differenziate sulla base dell'utilizzo previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>ISEE standard o ordinario</b>, con tutte le informazioni, per quasi tutte le prestazioni sociali</li> <li>◆ <b>ISEE università</b> per il diritto allo studio universitario degli studenti non residenti con il nucleo familiare del quale sono a carico</li> <li>◆ <b>ISEE socio sanitario</b> per l'accesso l'assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, o l'ospitalità alberghiera presso strutture residenziali</li> <li>◆ <b>ISEE socio sanitario</b> residenze i fini dei ricoveri presso Residenze Socio Sanitarie Assistenziali (RSA, RSSA) non a carico del SSN</li> <li>◆ <b>ISEE minorenni</b> con genitori non coniugati tra loro e non conviventi</li> <li>◆ <b>ISEE corrente</b>, cioè aggiornato alla situazione economica degli ultimi 2 mesi se successiva a perdita del lavoro o di indennità sociali.</li> </ul>
<b>LE NOVITA' NORMATIVE</b>	<p>L'<b>art. 10, D.Lgs. 15.9.2017, n. 147<sup>3</sup></b>, ha previsto che la <b>Dichiarazione sostitutiva unica a fini Isee</b> (Dsu) possa essere <b>precompilata</b> da parte dell'Inps, in cooperazione con l'Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell'Inps, nonché le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare.</p> <p>Con il <a href="#">DM 9.8.2019 il Ministero del Lavoro</a> ha individuato le <b>modalità</b> per l'accesso alla DSU che sarà resa disponibile dall'INPS in via telematica. In particolare prevede che:</p>

<sup>3</sup> "Disposizioni per l'introduzione di una misura unica nazionale di contrasto alla povertà" (come modificato, da ultimo, dal D.L. 28.1.2019, n. 4, conv. con modif. con L. 28.3.2019, n. 26)  
 Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio  
 Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005  
 Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>la DSU precompilata può essere accettata o modificata</b>, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall'Inps e per le componenti già dichiarate a fini fiscali;</li> <li>◆ in caso di dichiarazione dei redditi non ancora <b>presentata è possibile modificare le componenti rilevanti a fini ISEE</b>, fatta salva la verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei redditi in seguito presentata.</li> </ul> <p> Resta comunque in vigore la facoltà, per il dichiarante, di optare per la presentazione della Dsu in modalità non precompilata.</p>
<p><b>ACCESSO DEL CITTADINO ALLA DSU</b></p>	<p><b>La DSU precompilata dall'INPS</b> con la collaborazione dell'Agazia delle Entrate <b>sarà resa disponibile</b> direttamente al cittadino o tramite un CAF delegato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>sul portale INPS</b></li> <li>◆ <b>sul portale dell'Agazia delle Entrate</b> tramite sistemi di autenticazione.</li> </ul> <p><b>Dal 1/01/2020</b> sarà avviata una fase sperimentale <b>per i nuclei familiari che nel triennio 2016-2018 abbiano presentato almeno una DSU all'Inps</b>, direttamente. Sarà necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ autenticarsi con PIN INPS, PIN AGENZIA DELLE ENTRATE, SPID di 2 o 3 livello</li> <li>◆ fornire riferimenti relativi anche agli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare.</li> </ul> <p>Chi non fosse in grado di indicare questi dati dovrà far presentare le DSU ordinarie a ciascun componente maggiorenne della famiglia.</p> <p>L'ISEE così ottenuto avrà una durata dal momento di presentazione della DSU fino al 31 dicembre successivo.</p> <p>Sarà sempre possibile anche richiedere l'ISEE corrente, (che da quest'anno ha una durata i 6 mesi e non più 2) per situazioni di modifica sostanziale della situazione economica, come la perdita del lavoro.</p>
<p><b>DATI DA DICHIARARE</b></p>	<p>L'art. 3 del citato DM 9.8.2019 prevede continuo ad essere <b>autodichiarate dall'utente</b> le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Composizione del nucleo familiare</li> <li>◆ condizioni di disabilità</li> <li>◆ identificazione della casa di abitazione</li> <li>◆ dati su immobili e redditi all'estero</li> <li>◆ Redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta d'acconto</li> <li>◆ Proventi di attività agricole</li> <li>◆ assegni di mantenimento dei figli e del coniuge separato</li> <li>◆ partecipazioni in società</li> <li>◆ mutui</li> <li>◆ proprietà di auto moto e imbarcazioni</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ prestazioni assistenziali non INPS (ad es. assegno famiglie dei Comuni)</li></ul> <p>Riguardo le informazioni sui familiari, chi accede al sistema della DSU precompilata dovrà indicare i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ dati redditi</li><li>◆ patrimonio mobiliare e immobiliare.</li></ul> <p>Nel DM citato sono indicati in dettaglio i dati reddituali da riportare.</p>
--	--

**DICHIARAZIONE IMU TASI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2019**

Il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI, è slittato dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Pertanto il 31 dicembre 2019 scade il termine per presentare la dichiarazione in merito alle variazioni intervenute nel 2018.

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

<b>DICHIARAZIONE IMU TASI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2019</b>			
<b>TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IL 31 DICEMBRE 2019</b>	<p>Il 2019 è il primo anno del nuovo termine di presentazione per la Dichiarazione IMU/Tasi <b>fissato al 31 dicembre</b> invece che il 30 giugno.</p> <p>La modifica della scadenza è intervenuta in virtù dell'art. 3-ter del Decreto Crescita<sup>4</sup>, che ha previsto lo spostamento del termine di presentazione della dichiarazione IMU e TASI dal 30 giugno al 31 dicembre <b>dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.</b></p> <p>Pertanto, secondo la nuova disposizione, per le variazioni intervenute nel 2018, il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI scade il prossimo 31 dicembre 2019.</p>		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>MODIFICHE INTERVENUTE NEL CORSO DEL 2018</b></td> <td style="text-align: center;">Presentazione della dichiarazione IMU/TASI <b>entro il 31 dicembre 2019</b></td> </tr> </table>	<b>MODIFICHE INTERVENUTE NEL CORSO DEL 2018</b>	Presentazione della dichiarazione IMU/TASI <b>entro il 31 dicembre 2019</b>
	<b>MODIFICHE INTERVENUTE NEL CORSO DEL 2018</b>	Presentazione della dichiarazione IMU/TASI <b>entro il 31 dicembre 2019</b>	
<p> <b>L'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU non riguarda tutti i possessori di immobili</b>, ma solo coloro che hanno immobili per i quali sono <b>intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta.</b> Infatti, l'obbligo della dichiarazione annuale IMU e TASI rappresenta un adempimento</p>			

<sup>4</sup> DL 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019  
 Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio  
 Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005  
 Tel 06-56559912 · [www.revisonepmi.it](http://www.revisonepmi.it) · E-mail: [info@revisonepmi.it](mailto:info@revisonepmi.it) · P.E.C. [revisonepmisrl@legalmail.it](mailto:revisonepmisrl@legalmail.it)

legato all'acquisto dell'immobile e consiste nella comunicazione per segnalare al fisco che nell'anno precedente il contribuente è, rispettivamente, entrato in possesso oppure ha ceduto un'unità immobiliare.

In generale, la dichiarazione Imu deve essere presentata

1. In caso di compravendita di immobili e delle pertinenze;
2. **per gli immobili che godono di riduzioni d'imposta** (fabbricati inagibili, di interesse storico o artistico, immobili per i quali il comune ha deliberato riduzioni di aliquota; comodato d'uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta...)
3. **nei casi in cui il Comune non possieda le informazioni necessarie per verificare l'imposta** (fabbricati in leasing, immobili esenti, riunione di usufrutto non dichiarata in catasto ecc ...).



A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Crescita<sup>5</sup> **non serve più presentarla per dichiarare di fruire delle agevolazioni previste per i contratti a canone concordato e in caso di comodato.**

La dichiarazione **ha effetto anche per gli anni successivi** sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Per quanto riguarda la TASI (tributo per i servizi indivisibili) questo si applica al **possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati** - ad eccezione dell'abitazione principale diversa da quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e di aree edificabili, mentre sono esclusi i terreni agricoli. **La TASI è dovuta dal titolare del diritto reale** e, nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso da quest'ultimo, anche dall'occupante (nella misura, stabilita dal comune, compresa tra il 10% e il

	<p>30% dell'imposta complessivamente dovuta).</p> <p>L'imposta municipale propria (IMU) si applica al possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.</p>					
<p><b>LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE</b></p>	<p>Per presentare la dichiarazione IMU TASI è necessario utilizzare il modello approvato con il decreto di cui all'art.9, comma 6 del D. Lgs 23/2011.</p> <p><b>La dichiarazione IMU TASI, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta.</b></p> <p>La dichiarazione può anche <b>essere spedita in busta chiusa</b>, a mezzo del servizio postale, <b>mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno</b>, all'Ufficio tributi del Comune, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU, con l'indicazione dell'anno di riferimento. In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.</p> <p>Inoltre, la dichiarazione può essere <b>inviata telematicamente con posta certificata.</b></p> <table border="1" data-bbox="512 1559 1315 1834"> <tr> <td data-bbox="512 1559 911 1834" rowspan="4" style="text-align: center;"><b>PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE</b></td> <td data-bbox="911 1559 1315 1608">Consegna diretta al Comune</td> </tr> <tr> <td data-bbox="911 1608 1315 1742">Spedizione in busta chiusa al Comune tramite Raccomandata</td> </tr> <tr> <td data-bbox="911 1742 1315 1834">Inviata telematicamente via PEC</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table>	<b>PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE</b>	Consegna diretta al Comune	Spedizione in busta chiusa al Comune tramite Raccomandata	Inviata telematicamente via PEC	
<b>PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE</b>	Consegna diretta al Comune					
	Spedizione in busta chiusa al Comune tramite Raccomandata					
	Inviata telematicamente via PEC					
<p><b>MANCATA PRESENTAZIONE DELLA</b></p>	<p>In caso di <b>mancata presentazione della dichiarazione nei termini</b>, come pure in caso di <b>presentazione di dichiarazione</b></p>					

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)

<b>DICHIARAZIONE</b>	<p><b>infedele</b>, si può sanare la violazione presentando <b>una dichiarazione tardiva, o rettificativa</b>, e pagando la relativa sanzione. È possibile approfittare anche del <b>ravvedimento breve</b>, che consente di sanare l'irregolarità entro 30 giorni, termine entro il quale la sanzione viene dimezzata, e usufruendo anche dell'ulteriore riduzione ad 1/10 della sanzione stessa.</p> <p>Quindi <b>presentando la dichiarazione entro il 30 gennaio si debbono versare solo 5 euro di sanzione</b> in quanto per la mancata presentazione della dichiarazione la sanzione è pari a 100 euro, cifra che va ridotta della metà e poi portata ad un decimo del totale, ossia, appunto, a 5 euro.</p> <p><b>Altrimenti si può sanare entro 90 giorni pagando 10 euro</b>, ossia la sanzione ordinaria ridotta ad un decimo.</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin-top: 10px;">  <p>La dichiarazione tardiva/rettificativa, deve essere compilata sugli appositi moduli, riportando nelle annotazioni la dicitura "ravvedimento operoso per tardiva/rettificativa dichiarazione" ed allegando la copia dell'attestato di versamento.</p> </div>
----------------------	--

## BONUS TV E DECODER 2019: i passi da compiere per la richiesta (acquirenti, venditori e produttori)

### INTRODUZIONE

**Dal 18 dicembre 2019 e fino al 31 dicembre 2022**, i nuclei familiari con ISEE inferiore ai 20.000 euro, potranno richiedere il **mini contributo** concesso per **l'acquisto di apparecchiature televisive idonee** alla trasmissione di programmi in tecnologia **DVB-T2**. Il contributo sarà erogato sotto forma di **sconto sul prezzo di vendita**, per un valore fino a 50,00 euro.

Con la pubblicazione in GU del 18.11.2019 del [Decreto del MISE del 18 ottobre 2019](#), infatti, sono state definite le **modalità per l'erogazione dei contributi** in favore dei consumatori finali per l'acquisto di apparecchi televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2.

L'incentivo permetterà ai consumatori di adeguarsi al nuovo standard acquistando un decoder o una nuova tv.

Il **passaggio dal digitale** attualmente in uso (il DVB T1) al nuovo (il DVB T2), **avverrà progressivamente** a partire dal prossimo anno e fino al 2022, entro questi due anni, i consumatori, saranno chiamati ad adeguarsi in due modi:

- ◆ **sostituendo i televisori** acquistati prima del 2017 con **televisori compatibili**;
- ◆ oppure **acquistando un decoder** che consenta la ricezione del segnale.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. Qual è la **misura del Bonus TV 2019** e a chi spetta?
2. Quali sono gli **apparecchi** per i quali è possibile usufruire dello sconto?
3. Quali sono i passi da compiere dei **clienti** per la richiesta dello sconto al negoziante?
4. Quali sono i passi da compiere dei **venditori** per poter riconoscere lo sconto al cliente?
5. Il **venditore** come recupera lo sconto praticato?
6. Quali sono i passi da compiere **dei produttori** degli apparecchi?
7. Da quando ci sarà il **passaggio al nuovo digitale terrestre**?
8. Come **capire se la tv in possesso supporta il nuovo standard**?

## RISPOSTE

### D.1 QUAL È LA MISURA DEL BONUS TV 2019 E A CHI SPETTA?

**R.1** Il “**Bonus TV**”, con valore **fino a 50,00 euro**, è l'agevolazione, concessa sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, per l'acquisto di **TV e decoder** idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) che diventeranno operativi a partire dal 2022.

**Lo sconto** è concesso **ai consumatori finali e potrà essere richiesto** a partire **dal 18 dicembre 2019 e fino al 31 dicembre 2022**.

Il bonus TV è riconosciuto:

- ◆ ai **residenti** nel territorio dello Stato
- ◆ appartenenti a **nuclei familiari** per i quali il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**), risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, **non è superiore a 20.000 euro**.



Il contributo è riconosciuto **per ciascun nucleo familiare** e per l'**acquisto di un solo apparecchio** effettuato nel periodo compreso **tra il 18 dicembre 2018 e 31 dicembre 2022**, sotto forma di **sconto praticato dal venditore** dell'apparecchio **sul relativo prezzo di vendita comprensivo di IVA** (non riduce la base imponibile), per un importo pari a **50,00 euro** o pari al prezzo di vendita se inferiore.

### D.2 QUALI SONO GLI APPARECCHI PER I QUALI È POSSIBILE USUFRUIRE DELLO SCONTO?

**R.2** Il contributo è concesso agli utenti finali per l'acquisto di apparecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi, dotati in caso di decoder anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori, con interfacce di programmi (API) aperte, laddove presenti, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia essa terrestre, satellitare e, ove disponibile, via cavo. <sup>6</sup>

**Per verificare** che una TV o un decoder rientrino tra i prodotti per i quali è possibile usufruire del bonus, il Ministero dello sviluppo economico ha messo a

---


<sup>6</sup> Gli apparecchi da utilizzare per il digitale terrestre, devono incorporare la tecnologia DVB-T2 HEVC, main 10, di cui alla raccomandazione ITU-T H.265, almeno nella versione approvata il 22 dicembre 2016. I televisori e i decoder devono quindi ricevere il DVB-T2 con codifica hevc main 10 (articolo 1, comma 1039, lettera c, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

disposizione dei cittadini una **lista di prodotti "idonei"** all'indirizzo [https://bonustv-decoder.mise.gov.it/prodotti\\_idonei](https://bonustv-decoder.mise.gov.it/prodotti_idonei)

### D.3 QUALI SONO I PASSI DA COMPIERE DEI CLIENTI PER LA RICHIESTA DELLO SCONTO AL NEGOZIANTE?

**R.3** Per ottenere lo sconto sull'acquisto di una TV o un decoder, i cittadini dovranno **presentare al venditore**, al momento dell'acquisto:

- ◆ **apposita richiesta** di riconoscimento del contributo, compilando il [Modulo di domanda](#) disponibile anche sul sito del MISE, contenente anche la dichiarazione sostitutiva, con la quale afferma che il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non è superiore a 20.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del contributo.
- ◆ allegare alla domanda copia di un **documento di riconoscimento** in corso di validità.



### D.4 QUALI SONO I PASSI DA COMPIERE DEI VENDITORI PER POTER RICONOSCERE LO SCONTO AL CLIENTE?

**R.4** I venditori, compresi quelli del commercio elettronico operanti in Italia, che intendono consentire ai propri clienti l'accesso al contributo devono **preliminarmente registrarsi, a partire dal 3 dicembre 2019**, tramite l'apposita **applicazione web "Bonus TV"**, disponibile nella sezione **"Servizi per Comunicare"**, [dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate](#).

**Dettagliate istruzioni sulle procedure** da seguire per la vendita dei prodotti che hanno diritto al bonus, sono fornite dall'Agenzia nella [Guida all'uso dell'applicazione "Bonus TV" - Venditori](#).

Per accedere ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate è necessario:

- ◆ essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici **(Fisconline o Entratel)**
- ◆ oppure essere in possesso delle **credenziali SPID o CNS**.

*Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio*

*Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005*

*Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)*

**Le persone fisiche** (ad esempio le ditte individuali) accedono all'area riservata direttamente con le proprie credenziali personali.

**I soggetti diversi dalle persone fisiche** quali società, enti, associazioni (di seguito "PNF"), operano nell'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate tramite i propri "incaricati". Tali "incaricati" devono a loro volta essere in possesso di un'utenza telematica personale (credenziali Fisconline o Entratel) ovvero delle credenziali SPID o CNS.

Una volta effettuata questa registrazione, i venditori potranno **presentare le comunicazioni telematiche** per consentire agli utenti finali di beneficiare del contributo. Ai fini dell'applicazione dello sconto, **il venditore**, avvalendosi del servizio telematico dell'Agenzia delle entrate, **trasmette** alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del MISE una **comunicazione telematica** contenente a pena di inammissibilità i **seguenti dati**:

- ◆ **Codice fiscale del venditore** (campo preimpostato e reperito in fase di autenticazione, non modificabile);
- ◆ **Nome e Cognome o Denominazione del venditore** (campo preimpostato e reperito in fase di autenticazione, non modificabile);
- ◆ **Codice fiscale dell'acquirente**
- ◆ **Nome e Cognome acquirente**
- ◆ gli **estremi del documento d'identità** allegato alla richiesta (Carta d'identità, Passaporto, Patente);
- ◆ i **dati identificativi dell'apparecchio**, per consentirne la verifica di idoneità;
- ◆ il **prezzo finale** di vendita, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto;
- ◆ l'**ammontare dello sconto** da applicare, nel formato €€,cc (euro, in centesimi di euro), pari a 50,00 euro, ovvero pari al prezzo di vendita se quest'ultimo è inferiore a 50,00 euro. In ogni caso, lo sconto applicato non può essere superiore al prezzo di vendita.

Si segnala che per i **venditori operanti in Paesi dell'Unione europea** diversi dall'Italia è prevista una diversa procedura di adesione all'iniziativa, che sarà disponibile nei prossimi giorni.

Per ogni comunicazione ricevuta **il sistema telematico verificherà**:

- ◆ l'idoneità dell'apparecchio;
- ◆ che l'utente finale non abbia già usufruito del contributo;
- ◆ la disponibilità delle risorse finanziarie, in ordine cronologico di ricezione delle istanze.

**A conclusione della compilazione dei vari campi e dell'Invio**, l'applicazione web, se i controlli previsti per la fruizione del bonus sono superati, acquisisce la comunicazione e **fornisce un'attestazione della disponibilità dello sconto** richiesto (comunicazione accolta) in caso contrario produce un messaggio di esito negativo.

Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell'attestazione, la vendita non si concluda, o l'apparecchio venga restituito dall'utente finale, il venditore comunicherà l'annullamento dell'operazione, sempre attraverso il servizio telematico.

#### **D.5 IL VENDITORE COME RECUPERA LO SCONTO PRATICATO?**

**R.5 Il venditore** recupererà lo sconto praticato al momento della vendita tramite **un credito d'imposta**, da indicare in dichiarazione dei redditi, **utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 2° giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'attestazione** di disponibilità dello sconto del servizio telematico, utilizzando l'apposito codice tributo che sarà istituito con risoluzione.



Il **Modello F24** dovrà essere presentato esclusivamente **attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Nei casi in cui l'apparecchio sia acquistato presso venditori operanti in Paesi dell'Unione europea diversi dall'Italia, il recupero dello sconto avverrà direttamente tramite la Direzione generale, mediante un'apposita procedura, secondo le modalità indicate anche nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dall'adozione del presente decreto.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in misura non superiore all'ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni di cui sopra, pena lo scarto del modello F24.

#### **D.6 QUALI SONO I PASSI DA COMPIERE DEI PRODUTTORI DEGLI APPARECCHI?**

**R.6** A partire dai prossimi giorni, e per tutta la durata della procedura, **i produttori di TV e decoder**, operanti sia in Italia sia al di fuori del territorio italiano, per i quali è possibile usufruire del bonus, dovranno dichiarare al MISE, sotto la propria responsabilità, **l'elenco di prodotti**, corredato dai relativi codici identificativi, con le caratteristiche tecniche richieste dal Decreto 18 ottobre 2019.

La registrazione dei prodotti deve essere effettuata sul sito <https://bonustv-decoder.mise.gov.it/>.

Il Ministero verificata la conformità di tali prodotti pubblicherà il relativo elenco sul proprio sito.

Riepilogando i vari passaggi da seguire



#### D.7 DA QUANDO CI SARÀ IL PASSAGGIO AL NUOVO DIGITALE TERRESTRE?

**R.7** Ai fini di una nuova riorganizzazione delle frequenze assegnate alla televisione, **le trasmissioni della tv digitale terrestre verranno progressivamente migrate verso un nuovo standard di trasmissione**, che permetterà tra l'altro una migliore qualità di immagine con minore occupazione di banda. Secondo quanto disposto dal Ministero dello Sviluppo economico ecco la **road map**<sup>7</sup> per il passaggio **al nuovo standard del digitale terrestre DVB-T2**, dove regione per regione, viene indicato l'arco temporale nel quale la transizione potrà iniziare e dovrà obbligatoriamente concludersi.

<sup>7</sup> [Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 19.06.2019](#)

<b>TV 4.0 ROAD MAP</b>	
dal <b>1° settembre 2021</b> al <b>31 dicembre 2021</b>	Area 2 - Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano; Area 3 - Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza
dal <b>1° gennaio 2022</b> al <b>31 marzo 2022</b>	Area 1 - Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna;
dal <b>1° aprile</b> al <b>20 giugno 2022</b>	Area 4 – Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche

#### **D.8 COME CAPIRE SE LA TV IN POSSESSO SUPPORTA IL NUOVO STANDARD?**

**Altroconsumo** (rivista online) suggerisce di effettuare un semplice test che consiste nel sintonizzarsi sui **canali dal 501 in avanti**:

- ◆ se si visualizza l'immagine, fino al 2022 si può stare tranquilli,
- ◆ altrimenti se non si riesce a visualizzare nulla, significa che il televisore non supporta neanche il formato MPEG4 e, perciò, **dal 1° settembre 2021** non sarà possibile vedere nessun canale.

## PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

<a href="#">Provvedimento 410489 del 3 dicembre 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'approvazione della modalità di pagamento telematico cumulativo della tassa automobilistica erariale con addebito diretto in conto corrente bancario o postale per le imprese concedenti i veicoli in locazione finanziaria e per le aziende con flotte di auto e camion per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna
<a href="#">Provvedimento 1415523 del 3 dicembre 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla definizione della percentuale del credito d'imposta spettante per l'anno 2019 alle fondazioni di origine bancaria (FOB)
<a href="#">Provvedimento 1415522 del 3 dicembre 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive

---

## PRINCIPI DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

<a href="#">Principio di diritto 25 del 2 dicembre 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai requisiti da rispettare nel caso di rimborsi IVA di cessioni extraeuropee.
---	--

---

## LO SCADENZARIO DAL 06.12.2019 AL 20.12.2019

---

Lunedì 16 Dicembre 2019

Versamento della **ritenuta del 21%** operata sui **canoni o corrispettivi** incassati o pagati nel mese di **novembre** relativi a contratti di **locazione breve**, da parte dei soggetti che esercitano **attività di intermediazione immobiliare** e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

---

Lunedì 16 Dicembre 2019

**Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco** che hanno effettuato l'**opzione per il regime fiscale agevolato**, devono provvedere all'annotazione nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 ([Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91](#)), opportunamente integrato, l'**ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento** conseguito nell'esercizio di attività commerciali, **con riferimento al mese precedente**.

---

Lunedì 16 Dicembre 2019

I soggetti che esercitano **attività di intrattenimento** devono versare la relativa imposta sulle attività svolte con carattere di continuità nel mese di **novembre**.

---

Lunedì 16 Dicembre 2019

Le banche e Poste italiane Spa devono provvedere al **versamento delle ritenute sui bonifici** effettuati **nel mese precedente** dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

---

Lunedì 16 Dicembre 2019

Versamento Iva mensile di novembre, da parte dei contribuenti Iva **mensili e dei** soggetti che, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi) facilitano le **vendite a distanza** di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet PC e laptop.

---

Lunedì 16 Dicembre 2019

**Emissione e registrazione delle fatture differite** relative a

---

beni **consegnati o spediti nel mese solare precedente** e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**.

---

Lunedì **16 Dicembre 2019**

I Soggetti **esercenti il commercio al minuto** e assimilati e **soggetti** che operano nella **grande distribuzione**, devono precedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni effettuate nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. N.B. Ricordiamo che dal 1° luglio 2019 è obbligatorio lo scontrino elettronico per i commercianti con volume d'affari superiore ai 400.000 euro, mentre i soggetti con volume d'affari inferiore ai 400.000 euro, hanno tempo fino al 31/12/2019 per adeguarsi con i nuovi registratori di cassa e quindi possono continuare ad utilizzare i vecchi registratori di cassa, rilasciando lo scontrino o la ricevuta fiscale al cliente e compilando il registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del registratore telematico. Dal 1° gennaio 2020 scatta lo scontrino elettronico per tutti.

---

Lunedì **16 Dicembre 2019**

Versamento **dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di **novembre**, ai dipendenti del settore privato in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione**, da parte dei **sostituti d'imposta**.

---

Lunedì **16 Dicembre 2019**

I sostituti d'imposta devono versare le **ritenute** operate nel mese di **novembre** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.

---

Lunedì **16 Dicembre 2019**

Versamento dell'acconto dell'**imposta sostitutiva** sulle **rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto** maturate nell'anno 2019, da parte dei sostituti d'imposta.

---

Lunedì **16 Dicembre 2019**

**Versamento** delle **somme a saldo e in acconto trattenute** sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di **novembre**, da parte dei sostituti d'imposta che effettuano le **operazioni di conguaglio**

---

---

**relative all'assistenza fiscale.**

---

**Lunedì 16 Dicembre 2019**

Versamento dell'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti, da parte degli enti e gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane Spa, non soggetti passivi Iva, e delle pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva.

---

**Lunedì 16 Dicembre 2019**

Versamento della "**Tobin Tax**" relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese di **novembre**. Il versamento deve essere effettuato dalle Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti riferiti alle medesime operazioni. Il versamento è dovuto anche dalle società di gestione accentrata, alle quali sia stata conferita delega per il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati fino al **31 ottobre** dai soggetti deleganti.

---

**Mercoledì 18 Dicembre 2019**

Ultimo giorno utile per **regolarizzare i versamenti** di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il **18 novembre 2019** dai contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. Il versamento delle imposte e delle ritenute, nonché degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (**Ravvedimento breve**).

---

**Giovedì 19 Dicembre 2019**

**Le società di gestione accentrata**, alle quali sia stata conferita delega per il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie riguardante i trasferimenti della

---

*Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio*

*Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005*

*Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)*

---

proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti devono versare la “**Tobin Tax**” per le operazioni effettuate fino al **30 novembre** dai soggetti deleganti.

---

Venerdì **20 Dicembre 2019**

**Le imprese elettriche**, tramite i servizi Entratel o Fisconline, devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati di dettaglio relativi al canone Tv addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese di novembre.

---

Venerdì **20 Dicembre 2019**

Versamento, da parte dei **condomini in qualità di sostituti d’imposta**, delle ritenute operate a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel periodo giugno-novembre 2019 per prestazioni relative a contratti di appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di 500,00 euro al **30 novembre 2019**.

---

Venerdì **20 Dicembre 2019**

Le **imprese di assicurazione**, comprese quelle estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al **versamento dell’imposta sui premi e accessori incassati** nel mese di **novembre**, nonché degli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di **ottobre**.

---